

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1225**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FERRARA, BASILE, DEGENNARO,  
FABBRI e VIZZINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2002**

—————

Modifiche all’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,  
n. 449, in materia di trattamenti pensionistici integrativi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 32 dell'articolo 59 ha previsto, per le aziende di credito cui sono correlati i regimi pensionistici integrativi *ex* decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, una normativa di sostegno nel caso che dette aziende presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella E allegata alla legge medesima; tale sostegno si traduce (lettere *a*) e *b*) del citato comma 32) in un alleggerimento dei relativi trattamenti pensionistici integrativi, con vantaggio delle aziende di credito interessate e con aggravio delle posizioni dei pensionati.

Gli indicatori di anomalie inseriti nella tabella E sono tre:

- indicatore n. 1: sofferenze lorde-impieghi lordi (l'anomalia consiste nel fatto che il rapporto sofferenze impieghi risulti, negli ultimi due esercizi, superiore di almeno il 30 per cento al valore del rapporto medio del settore bancario);

- indicatore n. 2: spese per il personale/margine di intermediazione (anomalia analoga a quella dell'indicatore n. 1);

- indicatore n. 3: utile (perdita) d'esercizio, (l'anomalia scatta nel caso che la somma dei risultati economici degli ultimi tre esercizi risulti negativa).

Orbene, il sistema normativo appena richiamato, facendo leva soltanto su due degli indicatori enunciati, consente che le disposizioni restrittive dei trattamenti pensionistici integrativi in questione operino anche nel caso in cui si sia assestato, o sia risultato sempre allineato, l'indicatore n. 3 (risultato economico di bilancio di segno positivo), solo nel caso in cui rimangano disallineati gli altri due indicatori.

Siffatta possibile conclusione non può che essere avvertita come assolutamente iniqua, giacchè, pur in presenza di un positivo risultato di bilancio dell'azienda di credito interessata, i pensionati presenti e futuri continuano ad essere penalizzati.

Inoltre, durante il decorso periodo di applicazione della predetta norma di legge, entrata in vigore dall'1° gennaio 1998, i trattamenti integrativi dei pensionati interessati hanno subito, non essendo stati annualmente sottoposti ad aggiornamento perequativo, un depauperamento di circa il 7,50 per cento.

La citata normativa risulta ancor più iniqua ove si consideri che, in presenza delle previste anomalie negli indicatori di bilancio, essa colpisce soltanto i dipendenti e i pensionati dei residui nove *ex* enti creditizi di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, mentre, qualora tali anomalie si verificano nei bilanci di alcune delle numerose altre aziende di credito (circa 800), operanti in Italia, nessuna penalizzazione è prescritta per i rispettivi dipendenti e pensionati.

Appare quindi conforme a giustizia prevedere che le disposizioni di sostegno di cui al citato comma 32 dell'articolo 59 si applichino sul presupposto che tutti e tre gli indicatori della tabella E siano in condizioni di anomalia, come previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

Il successivo comma 33 del menzionato articolo 59 si occupa delle procedure da adottare e delle modalità da seguire nel caso di superamento da parte dell'azienda di credito interessata del regime anomalo in cui era incorsa.

In particolare, il comma 33 adotta una soluzione uniforme sia per i pensionati futuri (dipendenti in servizio iscritti ai regimi pensionistici integrativi) sia per i pensionati at-

tuali (già titolari di trattamenti pensionistici integrativi), disponendo che gli accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere *a)* e *b)* del comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

Orbene, mentre tale intervento sindacale può essere ritenuto sufficiente in ordine alla definizione di futuri assetti pensionistici (pensione integrativa) dei dipendenti in servizio, altrettanto non può dirsi per i pensionati attuali, i quali, avendo subito il blocco della perequazione sulla loro pensione integrativa (e ciò, appunto, a motivo del regime di anomalie intervenuto per l'agenzia di credito di pertinenza) si aspetterebbero, una volta superato tale regime, l'immediato ed automatico ripristino della perequazione.

La previsione del citato comma 33 dell'articolo 59 è invece ben diversa, giacchè:

*a)* l'intervento di ripristino è concepito come una mera ipotesi, in quanto l'attivazione delle associazioni sindacali sulla materia *de qua* è costruita come una semplice facoltà e non come un obbligo, con la conseguenza, naturalmente, che la mancanza di sollecitudine da parte dei sindacati comporta il perpetuarsi nel tempo del pregiudizio rappresentato dal blocco della perequazione;

*b)* la rappresentatività dei sindacati dei lavoratori nei confronti di coloro che sono già in pensione è assai dubbia (anche alla stregua degli orientamenti della Cassazione) e ciò, mentre da un lato deprime la legittimità dell'eventuale iniziativa sindacale, dall'altro, pregiudica la pienezza della tutela dei pensionati;

*c)* gli interessi, in tema di pensione integrativa, di coloro che sono ancora in servizio non devono essere necessariamente in sintonia con gli interessi di coloro che sono già in quiescenza e quindi è facile immaginare che una trattativa unica, sia per gli uni che per gli altri, affidata alle associazioni sindacali dei lavoratori finirebbe con il comportare, un nocumento per i pensionati.

Avuto riguardo a quanto sopra, si ritiene opportuno - fermo restando quanto già previsto per i dipendenti in servizio - disporre che al venir meno del regime di anomalie diverse volte menzionato corrisponda l'automatico ripristino della perequazione dei trattamenti pensionistici in essere. A questo principio è ispirato l'articolo 2 del presente disegno di legge.

Infine, è opportuno precisare, che tale ripristino non comporta alcun aggravio di spesa pubblica, riguardando esso per intero soltanto i regimi pensionistici di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, alimentati nel tempo anche dalla contribuzione degli attuali pensionati e che, comunque, hanno natura integrativa, in quanto interessati all'erogazione di una quota di pensione che non supera il 30 per cento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 32, alinea, le parole «in almeno due degli indicatori» sono sostituite dalle seguenti «in tutti gli indicatori»;

*b)* il comma 33 è sostituito dai seguenti:

«33-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32 per almeno due esercizi consecutivi, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* per gli iscritti in servizio alla data di applicazione delle disposizioni di cui al comma 32, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nella lettera *a)* del citato comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

*b)* per gli iscritti in quiescenza alla data di applicazione delle disposizioni di cui al comma 32, è automaticamente ripristinata, solo per il futuro, la corresponsione ai predetti pensionati della perequazione annuale anche sul trattamento pensionistico integrativo.

33-ter. Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa,

le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.





